



2° CIRCOLO DIDATTICO DI QUARTO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via Crocillo, 154 80010 Quarto (NA) Tel/Fax 0818768503/0818060783
C.F. 96013670631 - C.M. NAEE23600G
email naee23600g@istruzione.it email pec: naee23600g@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaquarto2.edu.it

Ai docenti
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: giustifica assenze scolastiche

Si comunicano le modalità di giustifica di assenza degli alunni.

1) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE

Il certificato medico è necessario:

1) **Nella scuola dell'infanzia**, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020).

Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: "assenza per malattia superiore a 3 giorni" significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

2) **Nella scuola primaria**, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: "assenza per malattia superiore a 5 giorni" significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

2) AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI PER RIENTRO ASSENZA NON DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE

Si invitano i sigg. genitori a comunicare in anticipo alle insegnanti le assenze non dovute a motivi di salute superiori a 4/6 giorni e a giustificare, motivandole, le assenze in modo puntuale utilizzando l'apposito modello di autodichiarazione o mediante e-mail da inviare utilizzando l'account istituzionale dell'alunno alla mail istituzionale del docente coordinatore di classe.

Si ricorda ai sigg. genitori che

l'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 **per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico**, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **e' punito con la reclusione fino a un anno.**».

Secondo le nuove indicazioni concernenti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, si possono considerare assenze "giustificate" solo quelle per malattia e quelle dovute a gravi e documentati impedimenti. Tutte le altre assenze, nella misura in cui superano il limite di 15 giorni in tre mesi, rappresentano motivo di ammonimento e attenzione da parte dell'istituzione scolastica.

Si allega modello di autodichiarazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giuseppina Noto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lvo 39/93)